

elettorale da parte di chiunque partecipi alla competizione al di fuori dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei gruppi dei promotori;

Ritenuto che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui all'art. 2, secondo comma, della legge sopraccennata;

Che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più possibile vicini e che l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 212 (§ 7 circ. min. n. 1043/V, dell'8 aprile 1980);

Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa proporzione per tutto l'abitato;

Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Viste le disposizioni ministeriali;

Con i poteri di cui all'art. 2 di detta legge n. 212/1956;

e dall' Art. 1 comma 400 lettera h della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge stabilità 2014)

Acquisiti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267: favorevoli;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, nei centri abitati indicati nell'allegato prospetto gli spazi a fianco di ognuno segnati, per l'affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 di detta legge, da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale;
- 2) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.